

	<p style="text-align: center;"><u>Regione Emilia-Romagna</u> BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE - Pr Fesr 2021-2027, azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 -</p>
<p>Strumento</p>	<p>Contributo a Fondo perduto del 25% per imprese e altri soggetti iscritti al REA.</p>
<p>Rif. normativi</p>	<p>Delibera regionale 2092/2022 - Bando (1.9 MB) (1.9 MB)</p>
<p>Finalità</p>	<p>Il presente Bando attua alcune delle azioni rivolte al sistema economico-produttivo individuate nell'ambito della priorità 2 del programma regionale Fesr 2021-2027 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA", in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ⇒ 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti; ⇒ 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.
<p>Dotazione finanziaria</p>	<p>Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi € 13.000.000,00.</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le imprese singole aventi qualunque forma giuridica; ▪ le aggregazioni di imprese, costituite nella forma di contratto di rete, che dovrà essere stato stipulato e registrato presso la competente Camera di Commercio in data antecedente la data di presentazione della domanda; ▪ soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA); ▪ consorzi con attività esterne. <p>N.B. Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa.</p> <p>I beneficiari dovranno altresì soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.</p>
<p>Interventi ammissibili</p>	<p>1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.1.2.); b) alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo del soggetto richiedente (azione 2.2.2.); c) al miglioramento/adequamento sismico degli edifici nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.4.1).

	<p>2. <u>Gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) non dovranno ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana; b) essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (condizione valida solo per gli interventi di cui alle lett. a) e b); c) essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda; d) essere assoggettati alla richiesta di un mutuo della durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell'investimento complessivo); e) dovranno garantire l'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening, solo nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. <p>3. Gli interventi di cui alla lettera c) potranno essere finanziati solo se abbinati agli interventi cui alla lettera a) e/o b).</p>
<p><i>Requisiti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</i></p>	<p>Per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi devono essere realizzati in edifici dotati di impianti di climatizzazione in uso. L'uso deve essere dimostrato da consumi energetici reali nell'anno o nel periodo di riferimento della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo; b) gli edifici interessati dagli interventi devono essere realizzati in edifici dotati di Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii.; c) gli interventi devono consentire una riduzione del fabbisogno energetico annuale in modalità standard, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nell'Allegato I al bando; d) laddove previsti dal progetto, gli interventi di coibentazione dell'involucro dell'edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell'isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti). Inoltre, i lavori di isolamento delle coperture delimitanti sottotetti non riscaldati sono ammissibili a condizione che il sottotetto stesso sia di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946); e) laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione, se non alimentati da fonti rinnovabili e quindi non riconducibili agli interventi dell'Azione 2.2.2, sono ammissibili limitatamente al fabbisogno dell'edificio (climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria)

	<p>N.B. NON SONO AMMESSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi su ampliamenti e su edifici di nuova costruzione; ▪ interventi che riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici; ▪ interventi che riguardano l'efficientamento energetico del processo produttivo (es. innovazione di processo - sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad alta efficienza energetica). <p>Con riferimento all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi dovranno obbligatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere di nuova installazione; ▪ essere destinati all'autoconsumo del sito produttivo oggetto del progetto secondo la definizione di cui all'art. 1.4; ▪ avere una capacità installata pari o inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica o di energia termica; ▪ laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di biomassa per essere ritenuti ammissibili dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell'aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra (nota del campo di intervento 50 dell'Allegato I del Regolamento UE 2021/1060).
<p><i>Requisiti per interventi di miglioramento/ adeguamento sismico</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, gli interventi di miglioramento/ adeguamento sismico sono ammissibili a contributo solo se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ abbinati agli interventi di cui alle lettere a) e/o b) dell'art. 4, paragrafo 4.1. (interventi di riqualificazione energetica degli edifici e installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili); ▪ l'edificio interessato ricade in un Comune della Regione Emilia-Romagna classificato in zona di rischio sismico 2 (vedi Allegato F); ▪ non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 "Finanziamenti pubblici e sanatoria" D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; ▪ il Livello di miglioramento sismico raggiunto rispetta le disposizioni del paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti o, nel caso di adeguamento sismico, le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle medesime norme. 2. Per il livello di sicurezza da raggiungere con gli interventi, anche in relazione all'attività svolta all'interno dell'edificio, si rinvia alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti del 17 gennaio 2018 (in sigla NTC 2018).
<p><i>Periodo di realizzazione degli interventi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli investimenti potranno essere avviati dalla data di presentazione della richiesta di contributo e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, con queste specifiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'avvio degli interventi deve coincidere con la data di effettivo inizio dei lavori relativi all'investimento oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per impegno giuridicamente vincolante è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di altro soggetto (fornitore/esecutore dell'intervento) ad acquistare attrezzature/impianti e/o eseguire lavori riconducibili agli interventi oggetto di contributo, quali ad esempio: la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico. <p><u>N.B. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la conclusione degli interventi coincide con la data di fine lavori certificata dal direttore dei lavori. 2. Tutti i contratti e, in generale, tutte le obbligazioni giuridicamente rilevanti (compresa l'approvazione di preventivi strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto approvato) relative alla realizzazione del progetto proposto, dovranno essere perfezionate all'interno del periodo sopra indicato, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 7, paragrafo 7.1, a pena di inammissibilità delle relative spese. 3. Al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della liquidazione del contributo, verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente completati entro il termine previsto nel bando, con ciò intendendo che i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti.
<p><i>Entità dell'investimento</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una dimensione finanziaria minima di € 50.000,00, iva esclusa. 2. La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in fase di richieste di variazione e/o di rendicontazione delle spese sostenute, dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse siano inferiori a tale dimensione minima, <u>il contributo concesso sarà revocato.</u>
<p><i>Spese ammissibili</i></p>	<p>Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese, iva esclusa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza; b) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza; c) spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento; d) spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10% delle voci di spesa a) +b) +c); e) spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale dei costi diretti di cui alla lettera a), b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall'art. 54, lettera a) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni" del Regolamento (UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno tuttavia essere dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d). 2. <p>N.B. Per essere ammissibili i progetti devono comprendere obbligatoriamente la realizzazione delle spese di cui alla voce a) e/o b) e tale requisito va mantenuto anche in fase di rendicontazione delle spese, pena la revoca totale del contributo.</p>

<p>Decorrenza delle spese</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le fatture relative agli interventi realizzati, per essere considerate ammissibili, debbono essere emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la data di presentazione della rendicontazione delle spese (periodo di eleggibilità delle spese). ▪ La rendicontazione delle spese deve essere presentata entro il 28/02/2025, salvo motivata proroga. In ogni caso le fatture devono riferirsi ad attività svolte entro il periodo di realizzazione degli interventi, ovvero entro il 31/12/2024.
<p>Entità del contributo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile, come di seguito specificato: <ol style="list-style-type: none"> a) 10% della spesa ammissibile: b) 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni. <p>Il calcolo dell'importo di cui alla lettera b) sarà effettuato considerando il valore del mutuo effettivamente stipulato dall'impresa (minimo il 50% dell'investimento) e la durata, applicando un tasso di interesse forfettario del 4%. (Es. Per una spesa ammissibile per l'investimento di 100.000 euro, il costo relativo agli interessi potrà essere rimborsato fino all'importo di € 15.000,00).</p> <p>N.B. Il mutuo di cui sopra dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata degli obblighi derivanti dalla stabilità delle operazioni.</p> 2. Il contributo potrà essere incrementato di 5 punti percentuali qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni, da dichiarare obbligatoriamente in fase di domanda: <ol style="list-style-type: none"> a) il progetto candidato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante; <u>oppure</u> ▪ corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio, quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, laddove per ristrutturazione di livello medio, si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%; b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001; c) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022; d) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea; e) nel caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di "Rating di legalità". 3. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione della premialità sopra indicata, non potrà comunque superare l'importo massimo di € 150.000,00.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Nel caso di più domande presentate dallo stesso soggetto e riferite a unità locali diverse, la somma complessiva dei contributi concedibili sulle domande presentate non potrà comunque superare la soglia massima di contributo di €. 150.000,00. Pertanto, in tale circostanza specifica, la soglia massima di contributo pari a €.150.000,00 è riferita al soggetto proponente e non al singolo progetto presentato. 5. I contributi previsti dal presente bando sono concessi con riferimento al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”, all'interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”, in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea. 6. I contributi previsti dal presente provvedimento NON SONO CUMULABILI, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG), istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI. 7. I contributi previsti dal presente bando SONO CUMULABILI, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.
<p>Modalità e termini di presentazione domande</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione, esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web “SFINGE 2020, entro e non oltre i seguenti termini: dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023. 2. La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 domande. 3. L'applicativo web SFINGE 2020 sarà reso disponibile 2 giorni prima dell'apertura dei sopra indicati termini per la sola compilazione e validazione della domanda. 4. Le modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emiliaromagna.it, nella sezione dedicata al bando. 5. Per l'accesso all'applicativo SFINGE 2020 dovranno essere utilizzati in alternativa: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) del rappresentante legale o della persona da questi delegata alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo. 6. Le linee guida per la compilazione, validazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet sopra indicato. 7. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

<p>Allegati alla domanda di contributo</p>	<p>Considerato che, come indicato al paragrafo 4 .1 “interventi ammissibili”, il progetto candidato può riguardare una diversa combinazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), con l’obbligo di avere almeno uno tra gli interventi a) e b), gli allegati da presentare in fase di richiesta di contributo sul sistema web SFINGE “2020”, sono in parte sempre obbligatori in parte obbligatori solo se presente una determinata tipologia di intervento, come di seguito illustrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diagnosi energetica, firmata e timbrata da tecnico abilitato all’esercizio della professione, redatta ai sensi della norma UNI 16247 (<i>documento obbligatorio</i>). b) planimetria generale ed elaborati grafici quotati, firmati e timbrati da tecnico abilitato, necessari per permettere la localizzazione dell’intervento, le porzioni di edificio e le aree sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (<i>documento obbligatorio</i>); c) schema di relazione tecnica del progetto energetico secondo il modello predisposto di cui all’Allegato H al presente Bando (<i>documento obbligatorio</i>); d) computo metrico estimativo con la descrizione dettagliata di tutte le lavorazioni, le forniture, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi per i quali si chiede il contributo, suddiviso per ogni tipologia di spesa prevista (<i>documento obbligatorio</i>); e) pre-delibera/delibera bancaria per il rilascio del mutuo (<i>documento obbligatorio</i>); f) attestazione di Prestazione Energetica (APE) ex ante redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1275 del 7 settembre 2015 (<i>documento obbligatorio solo se presente intervento di “riqualificazione energetica degli edifici”</i>); g) simulazione dell’APE ex post (<i>documento obbligatorio solo se presente intervento a) “riqualificazione energetica degli edifici”</i>); h) verifica tecnica/valutazione della sicurezza che riporti in particolare il rapporto α (Alfa) tra capacità e domanda, espresso in termini di accelerazioni e relativo ai meccanismi globali, e l’individuazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi ove presenti (<i>documento obbligatorio solo se presente intervento c) “miglioramento/adeguamento sismico”</i>); i) relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto, asseverata, firmata e timbrata dal tecnico incaricato (<i>documento obbligatorio solo se presente intervento c) “miglioramento/adeguamento sismico”</i>); j) autorizzazione firmata dal proprietario degli immobili interessati dall’intervento qualora sia un soggetto diverso dal richiedente, in formato PDF con allegato documento di identità del firmatario (<i>documento obbligatorio solo se ricorrono le condizioni</i>).
<p>Selezione e graduatoria delle domande</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello con punteggio minimo di ammissibilità e sarà effettuata, pertanto, secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi. Nel caso in cui due o più domande siano arrivate nello stesso momento, verrà data precedenza alla domanda che prevede l’investimento ammesso più elevato. 2. L’iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo; - istruttoria di ammissibilità sostanziale dei progetti; - valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio; - attribuzione delle premialità applicando una maggiorazione di contributo.

	<p>3. L'iter del procedimento istruttorio sarà concluso entro 90 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale; ▪ con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100.
<p><i>Cosa possiamo fare per voi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-analisi del progetto ai fini della candidabilità. ▪ Compilazione e presentazione della domanda on-line. ▪ Supporto e monitoraggio durante le fasi di realizzazione del progetto. ▪ Rapporti con gli enti erogatori. ▪ Rendicontazione finale delle spese.
	<p>Per informazioni, per fissare un appuntamento o una video call, contattare i nostri Uffici: tel. 0547 642518 ■ e-mail segreteria@corepmi.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>CORE PMI Srl ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>